

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto n. 726

OGGETTO:

REGOLAMENTO RECANTE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI EX ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017:

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n. 601, notificato all'Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021, concernente la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18 maggio 2021;

VISTO il decreto n. 477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del Comitato di Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 2 dicembre 2021, Prot. n. 78/2, con la quale è stato approvato l'ampliamento della dotazione organica dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. n. 39493 del 30 dicembre 2021;

VISTO il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP:

CONSIDERATO che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale riceve ogni anno istanze di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;



CONSIDERATO altresì che tali sovvenzioni vengono elargite secondo il "Regolamento recante modalità di assegnazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici ex Art.12 della Legge 7 Agosto 1990 n.241" approvato con delibera del Comitato Portuale della Ex Autorità Portuale di Genova n 2/2 in data 22/02/2016 e reso esecutivo con decreto n 281 del 11 marzo 2016:

VALUTATA NECESSARIA una rivisitazione di tale regolamento anche alla luce della nuova natura dell'ente oggi denominato Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e la conseguente nomina nel corso del 2021 di una commissione interna interdisciplinare con il compito di elaborare un nuovo testo di regolamento;

VISTA la comunicazione del 21/12/2021 con Prot. n. 0040160_I indirizzata a Segreteria Generale e Segreteria di Presidenza con il nuovo testo del "Regolamento recante modalità di assegnazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici ex Art.12 della Legge 7 Agosto 1990 n.241" per opportuna approvazione del Presidente e del Segretario Generale;

VISTA la delibera assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 31/05/2022, Prot. 34/8/2022;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento e del Direttore che attesta la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

SENTITO il Segretario Generale,

DECRETA

-di adottare quale nuovo REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI ex articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 il documento allegato alla presente;

-ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 si dispone la pubblicazione sul sito web dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale nella sezione "Amministrazione Trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici".

Genova, li 29/07/2022

IL PRESIDENTE

¹Firmato digitalmente Dott. Paolo Emilio Signorini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI ex articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241

Art. 1) - Definizioni ed Oggetto

- 1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., disciplina le procedure, i criteri e le modalità sulla cui base l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, al fine di dare attuazione ai propri compiti istituzionali di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, concede nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari ed i vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici e privati, di cui al citato art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Tra i vantaggi economici sono compresi, a titolo esemplificativo, la concessione delle sale a titolo gratuito -ad eccezione di quanto previsto dal "Regolamento concessione sale Palazzo San Giorgio" in merito alle spese vive, che resteranno a carico del soggetto richiedente il cui valore verrà valorizzato tenuto presente quanto previsto dal Regolamento medesimo in merito ai costi delle sale medesime;
- 2. Ai fini del presente Regolamento, salvo che non sia diversamente indicato negli articoli che seguono, valgono le seguenti definizioni:
- a) AdSP: l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;
- b) contributi: le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari ed i vantaggi economici di qualunque genere erogabili a soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e secondo le procedure disciplinate dal presente Regolamento;
- c) patrocinio: il riconoscimento morale concesso, a titolo gratuito, dall'AdSP ad una iniziativa promossa e realizzata da terzi nei casi previsti dall'art. 3.
- 3. Le procedure ordinarie disciplinate dal presente Regolamento si applicano alla concessione di contributi di cui al comma 2, lett. b), di ammontare non superiore a €. 20.000 per ciascuna richiesta di concessione.
- 4. Annualmente i contributi erogabili non potranno eccedere la somma stanziata a bilancio. In ogni caso, il contributo concesso non potrà eccedere il 50% di quanto previsto dall'istante nel piano economico finanziario per l'iniziativa/evento complessivo.
- 5. Per gli interventi di maggiore complessità, o di richieste di importo superiore a €. 20.000 o per altre motivate ragioni di pubblico interesse, la concessione del contributo, previo parere del Comitato di Gestione, è subordinata alla stipula di specifiche convenzioni, ove siano previsti termini, modalità e condizioni a cui si intende subordinare il contributo.
- 6 Il presente Regolamento non si applica ai versamenti che l'AdSP effettua in quanto socio o componente di società, organismi o associazioni di categoria.
- 7. Non potranno essere erogati contributi alle società partecipate di AdSP.

Art. 2) - Osservanza del Regolamento

- 1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali è disposta la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 1 comma 1, è ordinato il relativo impegno di spesa e la successiva liquidazione del contributo stesso ai soggetti beneficiari.
- 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve essere attestata dal Responsabile del Procedimento indicato nei singoli provvedimenti.
- 3. L'osservanza degli obblighi di pubblicità all'uopo previsti dall'art. 26 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono la concessione dei contributi di importo complessivo superiore a €. 1.000 nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.

Art. 3) - Tipologia e Finalità degli Interventi Sostenibili

I contributi di cui all'art. 1, possono essere concessi dall'AdSP ad eventi o iniziative che rivestano una delle seguenti finalità:

- a) di interesse portuale e/o trasportistico, e/o comunque relativi a settori o materie inerenti ai compiti istituzionali affidati all'AdSP, o a quelli ad essi accessori, strumentali e/o complementari, purché funzionali allo sviluppo o al potenziamento dei quattro bacini portuali e dei relativi traffici;
- b) volti alla valorizzazione, conservazione, tutela e/o fruizione dei beni demaniali o comunque di interesse pubblico esistenti nell'ambito del territorio portuale;
- c) finalizzati alla promozione o allo sviluppo del turismo crocieristico;
- d) destinati al sostegno di eventi, manifestazioni o pubblicazioni, a carattere culturale o sportivo, ovvero di soggetti o organizzazioni a carattere sociale, collegati al porto, alla sua storia, al mare, alla città, idonei a promuovere il porto o le attività svolte in ambito portuale;
- e) volti al sostegno di eventi, manifestazioni o pubblicazioni promosse dai soggetti individuati dall'art 4, ovvero rivolte a favore di Organismi o Istituzioni, oppure ai settori produttivi ed economici purché siano idonei a promuovere il porto o le attività svolte in ambito portuale;
- f) finalizzati allo studio o approfondimento, oppure all'attivazione o realizzazione di corsi o altre attività scolastiche, parascolastiche, universitarie e post-universitarie aventi ad oggetto tematiche rientranti tra quelle di cui alla lettera a) che precede, o comunque tematiche inerenti lo sviluppo economico locale e le professionalità connesse.

E' comunque vietata l'erogazione di somme per sponsorizzazioni di qualsiasi tipo e/o forma a soggetti terzi, pubblici e privati, ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010. In

nessun caso possono essere riconosciute somme sulla base del presente regolamento ai partiti politici e agli organismi a questi riconducibili.

Art. 4) - Soggetti Beneficiari

- 1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1, (a) i soggetti pubblici o privati, provvisti dei necessari requisiti di onorabilità ed esercenti attività senza fine lucrativo; (b) soggetti o aziende private purché l'evento proposto non abbia fine lucrativo, in tal caso i contributi possono essere concessi, con adeguata motivazione che tenga conto della particolare meritevolezza delle finalità perseguite, sotto il profilo sociale, culturale, promozionale, anche a soggetti esercenti attività con fini di lucro, sempre fermo restando il rispetto dei presupposti, delle modalità e delle procedure di cui al presente Regolamento.
- 2. I soggetti beneficiari di un contributo ottenuto l'anno precedente saranno valutati tenuto conto anche del principio della rotazione ad eccezione degli eventi di cui all' art. 3 lettera f.

Art. 5) - Presentazione delle Domande

- 1. Le domande finalizzate all'ottenimento dei contributi di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), devono essere redatte in forma scritta e presentate all'AdSP, per consentire una opportuna programmazione, nei termini di seguito specificati:
- a) tra il 1° ottobre ed il 31 ottobre, per le iniziative da avviare nel primo semestre dell'anno successivo:
- b) tra il 1°aprile ed il 30 aprile, per le iniziative da avviare nel secondo semestre dell'anno di riferimento.

Potranno essere analizzate le richieste pervenute fuori dai termini solo se l'istante comprovi di essere stato nell'impossibilità o oggettiva difficoltà ad adempiere nei termini.

- 2. Le domande, sottoscritte dalla persona fisica e/o dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente e redatte utilizzando l'apposito modulo "DOMANDA DI CONTRIBUTO" allegato al presente Regolamento (All. 1 e All. 1bis) devono riportare:
- a) una descrizione dell'intervento o dell'iniziativa ed un preventivo dettagliato delle spese e la puntuale indicazione dei mezzi previsti per il loro finanziamento;
- b) l'indicazione dettagliata degli aspetti dell'intervento, dell'evento, dell'iniziativa, con indicazione specifica della tipologia e finalità dell'intervento, facendo riferimento all'art. 3 lett. da a) ad f);
- c) la misura del contributo richiesto:
- d) la persona giuridica: denominazione, sede, nome e cognome del legale rappresentante e/o di chi esercita l'amministrazione;

- e) la dichiarazione del soggetto richiedente di eleggere domicilio presso la residenza o la sede indicate nella domanda per tutte le comunicazioni relative al procedimento, l'indicazione del numero di fax e/o indirizzo di posta elettronica al quale il richiedente accetta di ricevere le medesime comunicazioni, il codice fiscale o la partita IVA del richiedente:
- f) la matricola Inps, la matricola Inail e il CCNL dell'Ente-Associazione-Fondazione richiedente:
- g) autocertificazione attestante che l'evento in questione non ha fini di lucro per l'istante.
- 3. Nella domanda di cui ai precedenti commi 1, 2, e 3, il soggetto istante (di cui deve essere allegata carta d'identità o documento equipollente), dichiara:
- a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che, nei suoi riguardi, non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni:
- b) che nei propri confronti e nei confronti del titolare (se impresa individuale) o dei soci (se si tratta di Società in nome collettivo o in accomandita semplice) o degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (se si tratta di altro tipo di società) non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- c) che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al punto b) del presente articolo, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- d) il consenso del richiedente al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente.
- 4. Le domande finalizzate all'ottenimento del patrocinio di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), devono essere redatte dal soggetto richiedente in forma scritta, utilizzando l'apposito Modulo "DOMANDA DI PATROCINIO" allegato al presente Regolamento (All. 2 e All. 2bis) e presentate all'AdSP, almeno 30 giorni prima dell'evento o dell'iniziativa per la quale si richiede la concessione del gratuito patrocinio. Si applicano, per quanto compatibili con la natura gratuita del patrocinio, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3.
- 5. Il patrocinio viene concesso dal Presidente dell'AdSP in base all'istruttoria fornita dagli uffici competenti.
- 6. Il patrocinio non comporta l'automatica concessione di contributo finanziario che deve essere sempre espressamente richiesto nei termini previsti dal presente Regolamento.
- 7. Per quanto riguarda i soggetti con sede all'estero, occorrerà la presentazione di documentazione equipollente a quella prevista per i soggetti nazionali.

Art. 6) - Programmazione e Istruttoria per la Concessione del Contributo

- 1. In sede di predisposizione del bilancio di previsione, i titolari dei centri di responsabilità, indicano le previsioni qualitative ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente e determinano l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui all'art. 3.
- 2. Il Responsabile del Procedimento è tempestivamente nominato di volta in volta a seconda delle materie di propria competenza secondo il seguente *iter*: (a) richiesta di individuazione da parte del Direttore/ Dirigente del settore competente; (b) indicazione, da parte del Direttore/Dirigente del soggetto che rivestirà la carica entro 5 giorni dalla richiesta; (c) nomina del medesimo da parte del Direttore competente di cui al punto a.
- 3. Il Responsabile del Procedimento assicura l'istruttoria nel rispetto della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii, e delle altre normative vigenti. Fermo quanto previsto nel presente articolo, il Responsabile del Procedimento svolge durante la fase istruttoria, ogni controllo ritenuto opportuno, e richiede al soggetto istante e/o ad altre pubbliche amministrazioni, nel rispetto e nei limiti consentiti dalla vigente legislazione, chiarimenti, informazioni e la produzione di qualsiasi documento ritenuto indispensabile o rilevante ai fini dell'istruttoria.
- 4. In tali ipotesi, oltre che negli altri casi stabiliti dalla legge 241/1990, il termine per l'espletamento dell'istruttoria e l'adozione della delibera o determina di concessione o diniego del contributo rimane sospeso.
- 5. Al termine dell'istruttoria il Responsabile del Procedimento forma una o più proposte di delibera o determina, motivando ed esplicitando le ragioni poste alla base della scelta inerente l'attribuzione del contributo e l'entità di quest'ultimo.
- 6. L'ammontare del contributo erogabile viene deciso in relazione:
- a) alle disponibilità degli stanziamenti di bilancio in ragione dei contributi che si presume dover erogare nell'anno;
- b) all'importanza ed al prestigio dell'iniziativa;
- c) ai contenuti, al livello di partecipazione ed alla qualità complessiva dell'iniziativa;
- d) all'incidenza che si presume sia in grado di produrre sull'immagine dei porti di Genova e Savona e sul territorio di loro competenza;
- e) ad eventuali precedenti contributi ricevuti dal medesimo beneficiario, che potranno comportare la diminuzione del quantum erogabile;
- f) verranno valutati positivamente quelle iniziative che si conformino ai principi di cui alla "Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" (si veda link: https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/).

- 7. Di regola, per ogni semestre il totale impegnato a fronte delle richieste pervenute non può superare, nel suo complesso, il 50% delle disponibilità previste in bilancio per le finalità di cui al presente Regolamento.
- 8. La proposta di delibera o determina, che comporta oneri ai sensi del presente Regolamento, verrà impegnata mediante apposito provvedimento nei pertinenti capitoli del bilancio secondo quanto previsto dall'art. 22 del vigente Regolamento di Amministrazione e contabilità di questa AdSP. Salvo quanto previsto dal successivo art. 7, sulla base della proposta di delibera o determina presentata dal Responsabile del Procedimento, che ha valore consultivo, il Presidente dell'AdSP adotta il provvedimento finale di concessione del contributo.
- 8. Entro i successivi 30 giorni, l'esito dell'istanza viene comunicato al richiedente e pubblicato sul sito di questa Autorità alla sezione Amministrazione Trasparente.
- 9. Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, esclusi i giorni di sospensione previsti dalla legge 241 del 1990.

Art. 7) - Valutazione delle domande per contributi

- 1. Nel caso in cui il contributo richiesto sia di entità superiore a € 1.000, la proposta pervenuta sarà esaminata, da un'apposita Commissione Interna all'AdSP nominata con provvedimento del Segretario Generale e sottoposta al Presidente dell'AdSP.
- 2. La Commissione viene nominata per il semestre di riferimento dal Segretario Generale entro il termine fissato per la scadenza della presentazione delle domande e resta in carica fino alla conclusione del procedimento delle istanze assegnate.
- 3. Se inoltre il contributo in oggetto ha una valenza locale, la domanda di contributo avrà titolo preferenziale se accompagnata da una valutazione positiva di un'Istituzione Pubblica territorialmente competente.

Art. 8) - Cause di esclusione

- 1. Non vengono prese in considerazione le richieste non conformi a quanto previsto dal presente Regolamento e/o presentate da soggetti privi dei requisiti dal medesimo previsti o la cui documentazione a sostegno risulti non conforme a quanto in esso stabilito.
- 2. In caso di documentazione incompleta, la mancata integrazione nei termini fissati dall'ufficio che cura l'istruttoria comporta l'esclusione dal beneficio.

Art. 9) -Rendicontazione

sottoscritto/a

Io

- 1. All'infuori dei casi di cui al successivo art. 10, commi 2 e 3, al fine di ottenere la liquidazione del contributo, il beneficiario presenta una dichiarazione contenente l'indicazione dell'intervento o dell'iniziativa, una rendicontazione sui costi sostenuti e su eventuali ulteriori contributi ricevuti per la medesima iniziativa con la relativa documentazione, anche contabile (es. bilancio, pezze giustificative con chiara indicazione dell'iniziativa oggetto di contributo), a sostegno, anche ai fini di dimostrare di aver ottemperato a quanto previsto dal comma 2, lett. b) dell'articolo 5 che precede. L'Autorità di Sistema Portuale si riserva la facoltà di richiedere altri documenti giustificativi delle spese.
- 2. Tutti i documenti fiscali (fatture, ricevute, ecc.) presentati dovranno essere intestati al soggetto richiedente il contributo, o suo delegato, e dovranno essere attinenti, per causale, luogo e periodo temporale, all'iniziativa/attività per cui si è richiesto il contributo.
- 3. Tutti i compensi portati a rendicontazione dovranno necessariamente essere accompagnati da copia del bonifico o dell'assegno emesso o comunque da documento attestante l'avvenuto pagamento.
- 4. Per tutti i documenti portati a rendicontazione rappresentanti spese per ospitalità (ristorazione, pernottamenti, ecc.) documentati da fattura o ricevuta fiscale si dovrà allegare un'ulteriore dichiarazione, da redigersi su carta intestata, come la seguente:

		della società/associazione
denominata	C.F	
	consapevole della " decadenza de	
conseguenti al provvedimento e	manato sulla base di una dichiarazione non vei	ritiera (art. 75 del D.P.R. n.
445/2000) e delle " norme penali "	" previste dal codice penale e dalle leggi speciali	in materia per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni menc	daci, ivi indicate, (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)	
dichiaro che		
la RIC/FAT n.	del	emessa da
	,riguarda	
	consistente n. pasti/ca	amere per l'evento
	svoltosi a	
Allego elenco degli ospiti/comme	ensali.	
5. Eventuali scontrini fiscal	li e/o richieste di rimborso spese di via	ggio dovranno essere
corredati da dichiarazione	di autocertificazione a firma del legal	e rappresentante del
	ontributo in cui dichiari che <i>"la somma</i>	• •
	seguenti scontrini fiscali [fare elenco nu	
e/o documenti attestanti :	spese di viaggio allegati in copia, è rif	⁻ erita a spese minute
sostenute esclusivament	te per la realizzazione del pi	roaetto dal titolo
u	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	3
	·	

6. La rendicontazione dei costi sostenuti per l'iniziativa/evento oggetto di contributo conterrà l'I.V.A. nel caso costituisca per il beneficiario del contributo un costo d'esercizio e

non venga recuperata, altrimenti sarà al netto dell'IVA.

codice

fiscale

- 7. In sede di rendicontazione del contributo il beneficiario dovrà fornire anche la dichiarazione ai fini dell'assoggettamento o meno a ritenuta del 4% ex art. 28 DPR 600/1973 e di esonero della fatturazione DPR 633/72 (**Allegato**).
- 8. I termini per la presentazione della rendicontazione sono stabiliti in 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa ammessa.

Art. 10) - Liquidazione e pagamento

- 1. Ad avvenuta conclusione degli interventi per i quali è stato attribuito il contributo di cui al presente Regolamento, e previa presentazione della documentazione di cui all'art. 9 che precede e degli ulteriori documenti eventualmente previsti o richiesti di volta in volta dall'Autorità di Sistema Portuale, il Responsabile del Procedimento, sulla scorta degli articoli che precedono, provvede, ad inviare la documentazione giustificativa alla Ragioneria che predispone l'atto di liquidazione a seguito di apposita analisi della stessa. Il Responsabile del Procedimento provvede alla firma dell'atto di liquidazione e il successivo pagamento avviene, di regola, espletati tutti i controlli di legge entro i successivi 60 giorni.
- 2. In casi eccezionali può essere ammesso, se espressamente richiesto in sede di istanza di contributo, previo atto di liquidazione firmato e motivato dal Responsabile del procedimento competente, ove sussistano giustificate ragioni e salvo limitazioni di natura contabile o oggettive ragioni di cautela il pagamento anticipato di una quota non superiore al 30% dell'ammontare complessivo del contributo concesso, prima della realizzazione dell'iniziativa. In tal caso, in assenza della successiva presentazione della rendicontazione non sono ammessi nuovi benefici a favore dello stesso soggetto e restano salve ed impregiudicate in capo all'Autorità di Sistema Portuale le azioni di rivalsa e recupero della somma corrisposta.
- 3. Il contributo sarà erogato al solo soggetto richiedente lo stesso e non saranno ammessi versamenti a soggetti diversi dal richiedente.
- 4. Qualora si verifichino situazioni irregolari o che, comunque, necessitano di chiarimenti, l'Autorità di Sistema Portuale sospende cautelativamente il pagamento del contributo o di parte di esso.

Art. 11) - Revoca dei contributi

L'AdSP può, con proprio motivato provvedimento e in presenza di giustificati motivi, procedere alla revoca totale o parziale del contributo economico, ovvero alla sua ripetizione, nel caso di anticipata liquidazione.

A titolo esemplificativo, la revoca viene effettuata nell'ipotesi in cui vengano meno, ovvero si accerti l'insussistenza dei presupposti o condizioni per le quali il contributo stesso era

stato concesso, di mancata realizzazione dell'iniziativa o manifestazione, di totale stravolgimento del programma previsto.

Art. 12) - Comunicazioni

1. E' fatto obbligo ai beneficiari, nella realizzazione e svolgimento dei propri interventi o iniziative, di dare comunicazione in maniera adeguata, anche attraverso il materiale promozionale o pubblicitario, che l'iniziativa si svolge con il sostegno finanziario dell'AdSP in forme da concordare con l'Autorità stessa.

Art. 13) - Conseguenze del beneficio

- 1. La concessione di qualsiasi contributo di cui al presente Regolamento non attribuisce al beneficiario alcun diritto, pretesa o anche solo aspettative di continuità per gli anni successivi, o comunque di ulteriori erogazioni.
- 2. Le responsabilità inerenti e conseguenti agli eventi ed alle iniziative proposte o ammesse sono esclusivamente dei soggetti che le organizzano, limitandosi l'AdSP ad offrire un concorso economico.
- 3. E' fatto carico ai soggetti organizzatori delle attività ed iniziative ammesse a contributo acquisire le eventuali specifiche autorizzazioni o permessi previsti, caso per caso, dalla legge.
- 4. L'AdSP non assume alcuna responsabilità sull'organizzazione o svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali ha accordato sussidi finanziari.

Art. 14) - Pubblicità

Saranno pubblicati sul sito istituzionale di AdSP, sezione Amministrazione Trasparente:

- 1. il presente Regolamento, contenente tra l'altro, i requisiti predeterminati per accedere ai contributi, la definizione dei soggetti che possono accedere al contributo, le modalità di erogazione dello stesso e le modalità di controllo da parte dei Responsabili del Procedimento;
- 2. con cadenza semestrale, l'elenco dei soggetti beneficiari di contributi di cui al presente Regolamento, in osservanza e con i requisiti previsti dagli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013;
- 3. i decreti del Presidente di AdSP con cui vengono concessi i contributi, contenenti anche i relativi impegni di spesa sulle somme all'uopo stanziate a bilancio e l'istanza contenente la descrizione del progetto.

Art. 15) - Norma transitoria

- 1. Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore.
- 2. Le domande pervenute precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento così come i contributi già impegnati ma non ancora liquidati e pagati alla suddetta data sono comunque soggette ai limiti ed alle prescrizioni dello stesso.

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. MODULO_FIRME.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento